

STATUTO

INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRACINA LT VIA BADINO 2
Numero REA: LT - 100507
Codice fiscale: 01618400590
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Latina il 25/02/2005 al n.975.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina, aut. n.49261/01 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Latina.

Allegato "B" al mio atto n. 4869 di Raccolta.

NORME DI FUNZIONAMENTO della
"INSIEME Societa' Cooperativa Sociale ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel comune di Terracina, una Societa' Cooperativa Sociale ai sensi della legge 8 novembre 1994 n.381 denominata **"INSIEME Societa' Cooperativa Sociale ONLUS"**.

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste per le S.p.A.

La cooperativa puo' partecipare ad altri organismi ed Enti in genere pubblici o privati, cooperative, consorzi, societa' anche di capitale, e associazioni e unioni di categoria le quali abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di funzionamento e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di societa' per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Società potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

La Società deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione del Registro delle Cooperative e mutualità prevalente.

Articolo 2 - Durata

La durata della societa' e' illimitata

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente, si ispira ai principi di solidarieta', di priorita' dell'uomo sul denaro, di costruzione di una Societa' non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento cooperativo mondiale.

Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, culturale ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della legge 8 novembre 1991 n.381.

La Cooperativa si propone pertanto di gestire servizi socio - sanitari, culturali ed educativi in modo organizzato e senza fini di lucro attraverso qualsiasi attivita'

finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale materiale dei soci, nonché all' inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma, chieda di usufruirne. Ciò attraverso l' utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all' attività della Cooperativa.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità, anche ai fini fiscali, senza fini di speculazione privata e per il perseguimento dello scopo sociale potrà svolgere attività di:

a) gestione di attività socialmente utili in genere;

b) erogazioni di servizi a privati, fondazioni, enti morali, imprese ed in particolare a Enti pubblici quali Comuni, Province e Regioni.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l' acquisizione e l' erogazione dei servizi stessi;

c) gestione di iniziative quali servizi terapeutici di accoglienza, di assistenza e di riabilitazione, comunità di convivenza e simili, per disabili fisici e psichici, insufficienti mentali, emarginati e disadattati in genere, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

d) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all' iniziativa o all' attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della CEE, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;

h) promozione e gestione di convegni, mostre, pubblicazioni, seminari, ricerca e statistica.

Assistenza socio-culturale e socio-sanitaria destinata ad anziani, tossicodipendenti, alcolisti, minori handicappati, emarginati in genere, comprese tutte le categorie a rischio mediante:

- interventi di prevenzione e riabilitazione, assistenza domiciliare, assistenza residenziale (centri polivalenti, case di cura, comunità, ospedali, cliniche private e pubbliche, soggiorni invernali ed estivi, case albergo, case per l' anziano) e assistenza su pullman e scuolabus;
- gestione di asili e asili nido;
- animazione socio-culturale-ricreativa;
- educazione e recupero;
- "pronto intervento" assistenziale con reperibilità di 24 ore.

Assistenza sanitaria, diretta agli stessi utenti con prestazioni infermieristiche, di riabilitazione, medico-generiche e plurispecialistiche, con interventi di emergenza.

Assistenza tecnica a tutte le persone che ne facciano richiesta.

Pulizia dell' ambiente ingenerale: sia esso zona agricola, industriale, centri urbani, scuole ed altri luoghi ove si richieda tale servizio.

Vigilanza aziende, scuole ed altri luoghi ove si richieda tale servizio.

Promozione e gestione di iniziative alimentari, igienico sanitarie e servizi di

informazione e formazione sia pubbliche che private.

Organizzazione e gestione di colonie e soggiorni sia estivi che invernali, a favore di tutte le categorie.

Gestione di un proprio parco macchine per il trasporto a favore di tutte le categorie.

La Cooperativa potrà comunque:

a) assumere commesse pubbliche e private di qualsiasi settore economico produttivo, assistenziale, trasporto, sportivo, ricreativo, sanitario, ecc.;

b) gestire corsi scolastici, extrascolastici e corsi di recupero, bar, lavanderie, mense e centri polivalenti (diurni e notturni), biblioteche e ludoteche sia pubbliche che private, laboratori pedagogici;

c) intervenire con insegnanti di sostegno nelle e per le scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere e gestire quelle iniziative per il superamento dell'emarginazione quali: la terapia lavorativa occupazionale, la consulenza agli invalidi, famiglie, Enti, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, la sensibilizzazione nel territorio sui problemi degli handicaps e tutte le altre attività connesse con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà compiere qualunque attività connessa affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria, soltanto necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; il tutto con esclusione di ogni attività che richieda determinati requisiti, autorizzazioni e/o iscrizioni in appositi albi o elenchi; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; inoltre, potrà usufruire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove nell'ambito del territorio italiano; dare adesione e partecipazioni ad Enti ed organismi economici e consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

In relazione a detto scopo potrà far parte di associazioni, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio.

Accanto ai tradizionali indici di non lucratività, la Cooperativa osserva i limiti stabiliti dall'art. 2514 del C.C. alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, cioè:

a) Divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato,

- b) Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) Divieto di distribuire le riserve tra soci cooperatori;
- d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- e) Divieto di distribuire utili ai soci (salvo la rivalutazione dell' azione).

Articolo 4 - La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall' Assemblea dei soci.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - (Diritto di adesione)

Possono far parte della cooperativa tutte le persone, fisiche o giuridiche, che abbiano le qualificazioni necessarie per la produzione di servizi sanitari, culturali ed educativi.

Possono essere ammessi soci volontari nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi anche i **soci cosiddetti** "sovventori", di cui alla legge n. 59/92.

Articolo 6 - (Domanda di adesione)

L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione indicando su apposito modulo:

se persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale, regime patrimoniale della famiglia se coniugato;
 - b) titoli di studio e qualificazione per i servizi della cooperativa; eventuali esperienze pregresse;
 - c) l' ammontare delle azioni da sottoscrivere nei limiti fissati per legge;
 - d) l' impegno a versare l' importo delle azioni sottoscritte e l' eventuale sovrapprezzo;
- l' impegno a pagare l' eventuale quota di ammissione.

Se persona giuridica:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il numero d' iscrizione al registro delle imprese e partita IVA;
- b) la qualità della persona che sottoscrive con le generalità complete;
- c) il provvedimento dell'organo competente ad autorizzare la proposizione della

domanda di adesione e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

I soci persone giuridiche dovranno allegare alla domanda di adesione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed al Registro delle imprese che devono contenere: gli estremi dell'iscrizione, la composizione degli organi sociali ed i poteri ad essi conferiti e l'inesistenza di atti e/o provvedimenti pregiudizievoli, comprese eventuali procedure concorsuali;
- l'elenco dei soci qualora si tratti di società di persone e/o di associazioni.

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall'Organo competente.

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Con la domanda di adesione l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, i regolamenti e i programmi adottati in conformità di esso.

Il Consiglio di Amministrazione, decide in merito alle domande di adesione dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Trascorso un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, concernente l'accettazione della domanda di adesione presentata, senza che sia stato effettuato il versamento della quota sociale e delle altre somme dovute, la delibera diventerà inefficace.

Con l'iscrizione nell'apposito libro il socio assume nei confronti della Cooperativa tutti gli impegni conseguenti.

SANZIONI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 7 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se trattasi di soci persone fisiche, o scioglimento, se trattasi di soci persone giuridiche o società di persone.

Articolo 8 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nel caso di dissenso dalle modifiche dei fini istituzionali previsti dall'articolo 2 delle presenti norme di funzionamento.

Il recesso deve essere richiesto dal socio con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione e spedita nei termini di legge.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della società antecedentemente alla data del recesso ed in particolare, qualora la società

abbia presentato un Programma Operativo di cui al successivo articolo 20, tale vincolo deve essere mantenuto per la durata della sua applicazione, salvo esplicita autorizzazione al recesso concessa dalla società' .

Articolo 9 - (Decadenza)

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio d' Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o, se imprese, dichiarati falliti, e nei confronti di quelli che abbiano perso i requisiti di cui al precedente art. 3.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l' esclusione.

Articolo 10 - (Esclusione)

L' esclusione sara' deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio :

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, i cui inadempimenti non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravita' renda improseguibile il rapporto sociale;

d) che in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all' Organizzazione.

e) che venga meno agli impegni assunti nell' attuazione dei programmi operativi.

Avverso il provvedimento di esclusione, e' dato ricorso al giudizio dell' Arbitro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Articolo 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - (Rimborso azioni)

Agli aventi causa del del socio defunto, al socio receduto o dichiarato decaduto o escluso spetta il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato al suo valore d'ingresso, oltre ai dividendi eventualmente maturati e detratte le perdite subite ed imputabili al capitale in base alle risultanze del bilancio approvato nell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del codice civile.

Il rimborso sara' effettuato entro sei (6) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie e sara' subordinato alla regolazione di tutte le eventuali obbligazioni che il socio puo' avere, a qualsiasi titolo, verso la società' , comprese quelle relative ad eventuali danni arrecati alla stessa anche per effetto di mancati conferimenti.

Nessun diritto potranno vantare e richiedere i soci sul patrimonio della società' né sulle somme del Fondo d' esercizio di cui al successivo articolo 20 del presente statuto.

Articolo 13 - (Termini per la richiesta di rimborso)

I soci receduti, decaduti e gli aventi causa del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Gli aventi causa del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla riscossione.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Le azioni per le quali non sara' stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d' Amministrazione, alla riserva legale.

Articolo 14 - (Trasferibilita' delle azioni)

Le azioni dei soci non possono essere cedute con effetto verso la societa' senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera R.R.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il Consiglio di Amministrazione comunica al socio la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

Decorso tale termine ed in assenza di comunicazione il socio e' autorizzato trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro soci l'acquirente purché questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di negazione dell'autorizzazione questa deve essere motivata.

Contro tale provvedimento il socio puo' proporre opposizione al tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 15 - (Soci Sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell' impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e concorrono a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L' ammissione del "socio sovventore" e' deliberata dal Consiglio d' Amministrazione.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci conferenti" e ai "soci sovventori".

L' esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell' assemblea, risulta iscritto nell' apposito libro da almeno 3 (tre) mesi.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell' art. 18 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci conferenti", nella misura massima consentita dalla legge (art.2514 c.c.).

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci conferenti".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio d' Amministrazione.

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall' assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati :

1) al sovvenzionamento delle azioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal regolamento interno;

2) all' osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle operazioni legalmente adottate dagli organi sociali e dalle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 16 - (Possessori di azioni di partecipazione cooperativa)

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa" , anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall' ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà , ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i " soci conferenti".

All' atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l' intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall' assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati :

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) all' osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17 - (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito :

- a) dal capitale sociale dei soci, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25 (venticinque);
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 15, rappresentato da azioni nominative, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all' art. 2 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall' ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa";
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; o da somme derivanti da sanzioni pecuniarie o risarcimenti, dovuti in base all' applicazione del precedente articolo 7, per le eventuali inadempienze dei soci.
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né nell' atto dello scioglimento.

Ai sensi dell' art.12 della Legge 16 dicembre 1973 n.904 le riserve indivisibili non concorrono a formare il reddito imponibile della cooperativa.

Articolo 18 - (Esercizio sociale)

L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d' Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio d' Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa' .

Il bilancio deve essere presentato all' assemblea dei soci per l' approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura lo richiedono, ai sensi dell' art. 2364 C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.

L' assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli :

- 1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale ;
- 2) una quota pari al tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un eventuale dividendo ai soci non superiore all'interesse legale sul capitale

effettivamente versato;

4) un' eventuale quota da distribuire ai "soci sovventori" e ai possessori di "azioni di partecipazione cooperativa", in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

5) un' eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l' assemblea ha sempre la facolta' di deliberare che l' utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

L'assegnazione degli utili netti relativamente ai punti 3/4/5 e' consentita qualora il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad 1/4

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo 19 - (Organi Sociali)

Sono organi della societa' :

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d' Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile;
- d) l' Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 20 - (Assemblea dei soci)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e trasmesso ai soci con qualunque mezzo idoneo almeno dieci (10) giorni prima dell' adunanza, contenente l' ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

In mancanza dell' adempimento delle suddette formalita' , l' assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potra' , a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere tra i soci l' avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 21 - (Assemblea dei soci ordinaria)

L' assemblea ordinaria :

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio d' Amministrazione e del Collegio Sindacale, se previsto,
- 2) approva il bilancio preventivo;
- 3) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;

4) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attivita' collegiale;

5) nomina, se obbligatorio per legge, i componenti il Collegio dei sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa gli eventuali compensi; in alternativa nomina il Revisore Contabile;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

7) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;

8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento aziendale, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell' assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" se sussistono detto tipo di soci;

9) delibera la costituzione dei fondi necessari, ivi compreso l' apposito Fondo d' esercizio destinato alla esecuzione del Programma operativo;

10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell' esercizio sociale.

L' Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 22 - (Assemblea straordinaria)

L' assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce, con la presenza di un notaio, per deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della societa' e sulla nomina dei liquidatori.

Articolo 23 - L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, stabilisce la forma delle votazioni che, comunque, saranno sempre in forma palese.

Le modalita' e forme di votazione per il rinnovo delle cariche sociali saranno, invece, stabilite dall'Assemblea a norma di legge.

Articolo 24 - (Validita' delle Assemblee dei soci)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto la voto.

Per la validita' delle deliberazioni dell' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, cosi' in prima come in seconda votazione, e' necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della societa' , l' assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberera' con il voto favorevole di almeno

tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 25 - (Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Il socio persona giuridica deleghera' all' assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell' organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Il socio delegato non potra' rappresentare piu' di tre soci. Il socio imprenditore individuale puo' essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell' assemblea e conservate tra gli atti sociali della cooperativa.

Articolo 26 - L' Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere piu' anziano tra quelli presenti.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell' assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario puo' essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 27 - (Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa)

L' Assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L' Assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune puo' esaminare i libri sociali e chiederne estratti; puo' inoltre assistere alle assemblee dei soci con facolta' impugnativa; deve provvedere all' esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la societa' .

Articolo 28 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti sempre in numero dispari dall' assemblea.

Il Consiglio d' Amministrazione resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che esse non svolgano attivita' concorrenti e siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore previo formale delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, se tale organo e' stato nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente puo' delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, al direttore, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnare a mano non meno di due giorni prima dell' adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, fax o telefonica in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni del Consiglio sono normalmente palesi; quando si tratti di fatti, di persone e di cose in cui taluno dei presenti abbia interesse diretto o indiretto, il Consigliere interessato deve astenersi dalla votazione.

A parita' di voti, nelle votazioni , prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l' altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l' assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l' assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";

b) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonche' la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l' altro, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa' ;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attivita' sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;

f) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l' apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l' ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;

h) conferire procure speciali, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

l) deliberare circa l' ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all' assemblea generale;

n) deliberare la istituzione di una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti;

o) deliberare la partecipazione ad altre cooperative, consorzi e associazioni di categoria.

Articolo 29 - (Cooptazione)

Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell' art. 2386 del codice civile, nell' ambito della medesima categoria di soci conferenti o soci sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Articolo 30 - (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, puo' delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonche' , con speciale procura, ad impiegati della Societa' .

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Nei casi di assoluta ed urgente necessita' , nomina provvisoriamente e sospende gli impiegati e prende tutte le misure conservative che riterra' necessarie nell' interesse della Societa' , chiedendone poi la ratifica al Consiglio nella successiva adunanza.

Articolo 31 - (Collegio Sindacale)

Qualora obbligatorio per legge ex articolo 2543 comma 1 del codice civile, la cooperativa provvede alla nomina del Collegio Sindacale.

In caso di nomina il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianita' agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I Sindaci sono eletti dall' assemblea, la quale provvedera' alla nomina del Presidente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se obbligatoria per legge, la funzione di controllo contabile sussistendo i presupposti previsti dalla legge, puo' essere affidata con delibera della assemblea dei soci, al Collegio Sindacale se esistente o ad un revisore individuale.

Articolo 32 - (Compiti)

Il Collegio Sindacale deve controllare l' amministrazione della societa' , vigilare sull' osservanza della legge e dello statuto sociale sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre, il controllo contabile se attribuitogli dall'assemblea dei soci nel caso previsto dall'articolo 2409 bis terzo comma verificando la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Redige la relazione all' assemblea di bilancio indicando specificamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformita' con il carattere cooperativo della societa' . Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell' Assemblea.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant' altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, deve compilarsi verbale da inserire nell' apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il sindaco che non assista senza giustificato motivo alle Assemblee, o durante un'esercizio sociale a 2 adunanze o riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

Articolo 33 - (Collegio Arbitrale)

L' organo arbitrale è composto di un solo arbitro, nominato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Latina.

La Societa' e i soci devono rimettere alla decisione del Collegio la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni in materia di decadenza, recesso ed esclusione nonché ogni controversia insorgente tra singoli soci e la cooperativa, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17/01/2003 n.5.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - L' assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 35 - In caso di cessazione della Cooperativa, l' eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell' ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle azioni versate dai soci conferenti eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11, legge 31 gennaio 1992 n° 59.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 37 - I principi della mutualità sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

Articolo 38 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione per le società per azioni.

Firmato da: Di Scala Anna, Ernesto Narciso Notaio. V' è l' impronta del sigillo notarile.